



## **APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI**

nella procedura ordinaria di approvazione secondo gli articoli 7-21 OAPCM  
(Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari; RS 510.51)

**DEL 13 MARZO 2026**

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport  
come autorità concedente*

nella domanda del 10 giugno 2025

da parte di armasuisse immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale,  
concernente

### **COMUNE DI MONTECENERI, PIAZZA D'ARMI MONTECENERI; COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SALA DI STOCCAGGIO E DI PREPARAZIONE ALLE OPERAZIONI**

#### **I.**

*constata:*

1. Il 10 giugno 2025, armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale (di seguito, la richiedente), ha sottoposto all'autorità concedente il progetto riguardante la costruzione di una nuova sala di stoccaggio e di preparazione alle operazioni presso la piazza d'armi di Monteceneri.
2. La Segreteria generale del DDPS (di seguito, l'Autorità d'approvazione) ha ordinato il deposito ufficiale dei piani dal 18 agosto 2025 al 17 settembre 2025.
3. Nessuna opposizione è stata depositata entro il termine di deposito pubblico dei piani.
4. L'Autorità d'approvazione ha condotto la procedura di consultazione e i seguenti pareri sono stati raccolti:
  - 30 settembre 2025, completato il 15 ottobre 2025: Comune di Monteceneri;
  - 22 ottobre 2025: Repubblica e Cantone Ticino (Canton Ticino);
  - 19 novembre 2025, completato il 15 gennaio 2026: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).
5. Il 23 gennaio 2026, la richiedente ha fatto pervenire all'Autorità d'approvazione il suo parere conclusivo sui preavvisi sopramenzionati.

I diversi pareri verranno trattati nei seguenti considerandi.

## II.

*considera:*

### A. Esame formale

#### 1. *Competenza materiale*

Le infrastrutture, oggetti del presente progetto, verranno demolite ed edificate per ragioni prevalentemente militari (art. 1 cpv. 2 lett. b e d dell'ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari OAPCM; RS 510.51). Pertanto, la Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS) si ritiene competente per lo svolgimento della procedura di approvazione dei piani militari (art. 2 OAPCM).

#### 2. *Procedura applicabile*

L'Autorità d'approvazione ha constatato, nell'ambito dell'esame preliminare (art. 7 OAPCM), quanto segue:

- a. il progetto è sottoposto a una procedura ordinaria di approvazione dei piani di costruzioni militari (art. 126b e segg. della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, LM; RS 510.10);
- b. il progetto non consiste in una trasformazione, un ingrandimento o un cambiamento d'esercizio sostanziale; di conseguenza, non è sottoposto ad un esame dell'impatto sull'ambiente (art. 2 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, OEIA; RS 814.011);
- c. il progetto non è rilevante in materia di Piano settoriale militare (capitolo 6.2).

### B. Esame materiale

#### 1. *Descrizione del progetto*

Il progetto prevede la costruzione di una nuova sala di stoccaggio e di preparazione alle operazioni dove attualmente si trova un parcheggio. Quest'ultimo sarà eliminato definitivamente. Il progetto si sviluppa nell'area più collinare dell'areale, tra gli attuali edifici dell'infermeria e quello di alloggio delle reclute (stabili 4640/CC – CD – CE – AB). La costruzione sorgerà al limitare del nuovo piazzale previsto in quest'area.

La struttura della nuova sala sarà composta da tre piani, senza un seminterrato, e dovrà essere costruita in modo tale da permettere in futuro l'aggiunta di un ulteriore piano. Il progetto prevede inoltre l'installazione di pannelli fotovoltaici e d'un impianto di illuminazione esterna. La posa di un'eventuale recinzione sarà l'oggetto di un progetto separato.

#### 2. *Preavviso del Comune di Monteceneri*

Il 30 settembre 2025, il Comune di Monteceneri ha inoltrato il suo preavviso in merito al presente progetto, formulando delle richieste di chiarimento e approfondimento. La SG-DDPS, in data 3 ottobre 2025, ha trasmesso al Comune le informazioni complementari fornite dalla richiedente. A seguito di ciò, il 15 ottobre 2025, il Comune di Monteceneri ha preso atto di tali risposte, ritenendo così evasi i quesiti precedentemente sollevati.

Sulla base di quanto precede, l'Autorità d'approvazione constata che il Comune di Monteceneri non si oppone al progetto e non desidera emettere alcuna condizione.

#### 3. *Preavviso del Canton Ticino*

Il Dipartimento del territorio del Canton Ticino ha sottoposto il progetto ai servizi coinvolti, i quali si sono pronunciati come segue:

Gli Uffici della natura e del paesaggio, della caccia e pesca, dei beni culturali, della sanità e dell'ispettorato del lavoro come pure la Sezione della mobilità non hanno emesso alcuna condizione particolare, esprimendo un preavviso favorevole.

*Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS):*

Protezione dell'aria:

- (1) Viste le caratteristiche del cantiere, sono da adottare i provvedimenti di base (buona prassi di cantiere) per la riduzione di polveri e di altre emissioni nell'aria (provvedimenti del gruppo A) della *Direttiva aria cantieri* (UFAM, 2016).

Prevenzione dei rumori:

- (2) Devono essere realizzati tutti i provvedimenti di protezione fonica proposti.
- (3) Secondo la *Direttiva sul rumore dei cantieri* (UFAM, 2006, stato 2011), devono essere adottati i seguenti provvedimenti atti a contenere nella massima misura possibile la molestia:
  - a. lavori edili rumorosi: provvedimenti gruppo B;
  - b. lavori edili molto rumorosi: provvedimenti gruppo C;
  - c. trasporti edili: provvedimenti gruppo A.

Protezione dalle vibrazioni:

- (4) Nell'ambito della fase esecutiva del progetto, la richiedente deve procedere a informare tempestivamente gli abitanti interessati sui periodi in cui le attività lavorative potrebbero causare disturbi dovuti alle vibrazioni.

Risparmio energetico:

- (5) La certificazione provvisoria Minergie deve essere presentata alla SPAAS ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch)) prima dell'inizio dei lavori. L'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione della stessa.

Impianto solare:

- (6) In ottemperanza agli articoli 14 e 36 del regolamento sull'utilizzazione dell'energia del Canton Ticino (RUEn; RL 740.110), l'impianto fotovoltaico (344 pannelli/153,1 kW) deve essere realizzato come da progetto presentato e approvato del 20 gennaio 2025.
- (7) I pannelli dell'impianto fotovoltaico devono presentare un basso grado di riflessione in base allo stato della tecnica.
- (8) I pannelli dell'impianto devono essere privi di rivestimenti contenenti PFAS.

Protezione e smaltimento delle acque:

- (9) È proibita qualsiasi immissione di acque residuali industriali o artigianali derivanti dalle attività dichiarate in canalizzazione o nel ricettore naturale e/o deposito di liquidi nocivi. Qualsiasi modifica in tal senso deve essere preventivamente autorizzata tramite apposita procedura edilizia.
- (10) Se il cemento per l'esecuzione dell'opera viene prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere devono essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione.
- (11) Qualora l'azionamento dell'ascensore fosse di tipo oleodinamico, devono essere rispettate le disposizioni seguenti:
  - a. il pavimento e le pareti del locale macchine (in cemento armato dello spessore minimo di 15 cm) devono essere muniti di un rivestimento approvato, resistente all'olio e molto aderente alla struttura portante, tale da formare un bacino di ritenzione che assicuri la contenenza di un volume pari al 100% del contenuto utile del serbatoio;
  - b. il pavimento e le pareti, fino all'altezza del rivestimento stagno, devono essere sprovvisti di scarichi e aperture dirette verso l'esterno;
  - c. nell'impossibilità di ossequiare le disposizioni di cui al punto 1 e 2, la richiedente deve posare l'aggregato in una bacinella stagna agli oli (p. es. lamiera), che assicuri una ritenzione pari al 100% del contenuto utile del serbatoio;

- d. la fossa del vano e il tubo dell'olio devono essere resi impermeabili mediante l'applicazione di un ricoprimento in laminato (resina e fibra di vetro o teli); i prodotti usati devono essere al beneficio di un rapporto d'esame;
- e. tutti i rivestimenti devono essere applicati da ditte specializzate al beneficio di una autorizzazione;
- f. le condotte devono essere visibili su tutta la loro lunghezza oppure inserite entro tubi di protezione, stagni al prodotto depositato. Dette condotte devono fuoriuscire dai bacini di ritenzione, definiti ai punti precedenti, sopra il rivestimento stagno.

Organismi pericolosi per l'ambiente:

- (12) È vietato il trasporto dello strato superficiale del terreno fino a una profondità di 30 cm fuori dalla zona infestata. Una deroga può essere richiesta secondo il punto 2 capoverso 4 della decisione generale dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) del 6 marzo 2025 per impedire la diffusione di *Popillia japonica Newman* – Cantoni interessati: Ticino, Vallese, Grigioni.
- (13) I veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo possono lasciare la zona infestata soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.
- (14) Per le modalità di lavorazione, trasporto e smaltimento di suolo e di materiale vegetale/neofite devono essere rispettate le condizioni contenute nella decisione dell'UFAG sopramenzionata.

Gestione dei rifiuti:

- (15) Trattandosi di un'opera realizzata da un ente pubblico devono essere impiegati materiali da costruzione riciclati (art. 10 del regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti [ROPSR; RL 832.110]). In particolare, deve essere impiegato calcestruzzo riciclato RC-C (p.es. per i magroni e i rin fianchi delle canalizzazioni) e asfalto con elevate percentuali di componente riciclata.

Sezione forestale:

- (16) A compensazione del dissodamento definitivo di 663 m<sup>2</sup>, la richiedente è tenuta a rimboscare e a porre sotto il vincolo della legislazione forestale una superficie di 663 m<sup>2</sup> sul mappale n. 1424 RFD di Monteceneri-Rivera, così come da progetto accompagnante l'incarto di dissodamento. In particolare, è prevista la messa a dimora – a ca. 800 m di distanza in linea d'aria con la superficie dissodata – di un bosco luminoso che abbia gli stessi pregi ecologici, naturalistici e paesaggistici di una selva castanile. La spaziatura tra gli alberi sarà pertanto elevata (10-12 m) e la contiguità con la selva di noci realizzata da poco assicurerà una continuità con il bosco esistente per quanto riguarda le funzioni forestali. Lungo il confine della superficie di rimboschimento, che è prevista sul mappale n. 1424 RFD di Monteceneri-Rivera, saranno messi inoltre a dimora degli arbusti silvestri, così da creare un margine boschivo strutturato e caratterizzato da una diversità specifica interessante. Gli interventi di rimboschimento devono in ogni caso essere accompagnati dalle necessarie cure e protezioni delle piante messe a dimora, dalla gestione delle piantagioni per una durata di almeno 5 anni e, se necessario, da misure attive di lotta contro la propagazione delle essenze neofite invasive. L'Ufficio forestale del 5° circondario deve essere coinvolto regolarmente durante tutte le fasi relative alle misure compensative e per il collaudo finale del rimboschimento.

**4. Preavviso dell'UFAM**

In data 19 novembre 2025, l'UFAM ha emesso un parere provvisorio non ritenendo le informazioni in materia di rifiuti sufficienti. Il parere conteneva 15 richieste in merito alle seguenti tematiche: natura e paesaggio, bosco, suolo rifiuti e radiazioni non ionizzanti. La richiedente ha fornito la documentazione in materia di rifiuti come pure per le altre tematiche. La documentazione integrativa è stata acquisita all'incarto oggetto della presente decisione di approvazione.

Con comunicazione del 15 gennaio 2026, l'UFAM ha dichiarato evase le richieste (1), (2) e (8) a (15) (parere provvisorio del 19 novembre 2025) ed ha espresso un parere favorevole al progetto, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

Foresta:

(17) Le condizioni (3) a (7) della presa di posizione dell'UFAM del 19 novembre 2025 restano valide e sono da riprendere nella decisione d'approvazione dei piani:

- a. La richiedente deve assicurare che i lavori di dissodamento e di costruzione siano eseguiti con le debite cure dell'area forestale adiacente. In particolar modo, nell'area forestale è vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere.

*Giustificazione: affinché le sue funzioni non risultino pregiudicate, il bosco adiacente deve essere gestito con cura (artt. 4 e 5 della legge federale sulle foreste, RS 921.0).*

- b. La richiedente deve assicurare che i lavori di ripristino e di compensazione siano eseguiti entro 7 anni dalla crescita in giudicato della decisione di approvazione dei piani.

*Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01), la decisione di dissodamento prevede dei termini di validità per l'adempimento degli obblighi stabiliti. La prassi permette di realizzare e controllare soltanto provvedimenti compensativi a termine.*

- c. Per i rimboschimenti di compensazione, la richiedente garantisce l'attecchimento di essenze adatte alla stazione e in grado di adempiere alle funzioni del bosco. Esso si impegna durante la fase di cantiere, così come per la fase di sviluppo del rimboschimento (sino alla chiusura delle chiome), a prevenire e ad impedire la diffusione sulle superfici di compensazione di vegetazione concorrente come i rovi, e/o piante esotiche invasive come la *Solidago*, la *Verga d'oro*, la *Budleja*, la *Panace di Mantegazzi*, il *Poligono del Giappone*, ecc. Queste attività implicano dei controlli regolari e l'adozione dei rispettivi provvedimenti necessari. Cinque anni dopo la chiusura dei lavori per le superfici di rimboschimento, la richiedente deve invitare l'Ufficio forestale del 5° circondario per un controllo dell'efficacia delle misure adottate. Durante questo controllo dell'efficacia si decide se la lotta contro le piante esotiche invasive e contro la vegetazione concorrente deve essere continuata e per quanto tempo. La richiedente informa la SG-DDPS sul termine previsto per il controllo dell'efficacia e sui risultati ottenuti, così come su eventuali condizioni poste da parte dell'Ufficio forestale del 5° circondario. In caso di disaccordo decide la SG-DDPS dopo aver sentito le parti coinvolte e l'UFAM.

*Giustificazione: per tutelare le essenze stanziali (art. 7 cpv. 1 LFo; art. 8 OFo) ed il ripristino delle funzioni del bosco ai sensi dell'articolo 20 LFo, devono essere anche assicurate le misure di lotta contro l'insediamento di organismi alloctoni invasivi ai sensi degli articoli 15 capoverso 2 e 52 capoverso 1 secondo l'ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA; RS 814.911). Questa condizione è di regola raggiunta quando le chiome degli alberi si toccano. La durata in anni dipende in generale dalla stazione.*

- d. Per realizzare il dissodamento e la compensazione del dissodamento, la richiedente deve coinvolgere l'Ufficio forestale del 5° circondario.

*Giustificazione: La concreta realizzazione del dissodamento e della compensazione del dissodamento richiede delle conoscenze del luogo e delle condizioni stazionali e deve essere accompagnata da specialisti (art. 20 LFo; artt. 3 e 18<sup>ter</sup> della legge sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN; RS 451).*

- e. Finiti i lavori di dissodamento, gli interventi edili e i rimboschimenti compensativi, la richiedente deve invitare l'Ufficio forestale del 5° circondario per il collaudo delle misure realizzate.

*Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 2 OFo, il Servizio forestale cantonale è incaricato di fornire all'UFAM le informazioni relative a tutte le procedure di dissodamento (federali e cantonali) a fini statistici.*

## 5. Valutazione da parte dell'autorità concedente

### a. Natura e paesaggio

#### Neofite invasive

L'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 15 cpv. 1 dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente, OEDA; RS 814.911). Se compaiono organismi che potrebbero mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile, devono essere ordinate delle misure necessarie per combatterli e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro la loro insorgenza (art. 52 cpv. 1 OEDA).

Conformemente all'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (OSalV; RS 916.20), l'UFAG, in qualità di autorità competente, può ordinare misure adeguate contro il rischio di diffusione di organismi nocivi. Con la decisione generale del 27 agosto 2025 per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel Canton Ticino (FF 2025 2508), che ha sostituito la precedente decisione del 6 marzo 2025 (FF 2025 923), l'UFAG ha aggiornato le zone delimitate entro le quali devono essere attuate misure specifiche, in particolare riguardo alla movimentazione di terra e di vegetali.

In materia di lotta alle neofite invasive, la SPAAS ha formulato tre domande che si fondano su questa decisione. In maniera generale, è stato rinviato alle condizioni contenute nella decisione del 6 marzo 2025 sopracitata per quanto riguarda le modalità di lavorazione, trasporto e smaltimento di suolo e di materiale vegetale/neofite (14). È stato anche richiesto di vietare il trasporto dello strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 cm dalla zona infestata alla zona indenne da infestazione di *Popillia japonica* (12). Per quanto riguarda i veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo, è stato domandato che questi lascino la zona infestata soltanto dopo esser stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e di resti vegetali (13). Nel parere conclusivo, la richiedente ha dichiarato di aver recepito le presenti condizioni e di averle integrate nel progetto. Tuttavia, dall'esame del dossier non emergono elementi sufficienti a comprovare la fondatezza di tale dichiarazione. Pertanto, *le richieste (12 – 14) verranno riunite in un unico onere.*

In ogni caso, continua la SPAAS, senza tuttavia formulare una domanda, se venisse trovato un focolaio di *Popillia japonica* o qualora venissero riscontrati sintomi sui vegetali riconducibili a tale organismo e per maggiori informazioni, la richiedente è tenuta a contattare immediatamente il Servizio fitosanitario cantonale. L'Autorità di approvazione prende atto di tale informazione, ma non ritiene che ciò richieda la formulazione di un onere.

### b. Foresta

La realizzazione del progetto necessita di dissodamenti (art. 4 LFo). L'incarto di domanda prevede un dissodamento definitivo di una superficie forestale pari a 663 m<sup>2</sup>.

Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0), i dissodamenti sono di principio vietati. Una deroga può essere concessa se la richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta (cpv. 2), e se inoltre l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto (lett. a), soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio (lett. b) e il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente (lett. c). Dovesse essere accordato un dissodamento, esso deve essere accompagnato da una compensazione nella medesima regione in natura e con essenze stanziali (art. 7 cpv. 1 LFo). Nelle zone con superficie forestale in crescita oppure nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltivate e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare, possono essere adottati provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio invece del compenso in natura (cpv. 2).

A seguito della rimozione della collina rocciosa sul fondo n. 1001 RFD Monteceneri-Rivera, approvata il 25 aprile 2025 con la decisione “*Comune di Monteceneri, piazza d’armi Monteceneri; rimozione della collina rocciosa e realizzazione di tre nuovi piazzali*”, nell’areale è prevista la costruzione di un piazzale e di un nuovo edificio (“Lager-Einsatzvorbereitungshalle”). La scelta della posizione del nuovo edificio è stata determinata dalla necessità di dover rispettare le giuste distanze dagli edifici già esistenti come anche dal tentativo di ottimizzare il comparto nel suo insieme, il quale è circondato dalla foresta. Il nuovo piazzale verrà così delimitato in maniera chiara dagli edifici. La rampa, annessa al piazzale, a est del nuovo edificio, permette l’accesso al piano superiore dell’edificio e in tal modo il parcheggio dei Duro su più piani, ottimizzando così l’uso dello spazio.

Alla luce delle motivazioni sopracitate, l’Autorità d’approvazione ritiene dunque l’esistenza di un grave motivo preponderante rispetto all’interesse alla conservazione della foresta e che l’opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto.

La piazza d’armi di Monteceneri è iscritta nella parte programmatica del Piano settoriale militare (PSM) del 2017. Il progetto per la nuova sala di stoccaggio e preparazione alle operazioni è ubicato all’interno del suo perimetro. Nell’incarto di domanda viene indicato che l’edificio rientra nella pianificazione strategica della Confederazione in ambito militare ed è ubicato nel comparto indicato sia a livello cantonale che comunale per attività militari. L’Autorità d’approvazione sottolinea che il progetto è conforme al PSM. Si ritiene dunque che le condizioni materiali della pianificazione del territorio sono rispettate.

L’area interessata dal progetto si trova all’interno del perimetro del corridoio faunistico di importanza sovregionale TI-24. Come evidenziato nella valutazione specializzata del 3 dicembre 2025 fornita dalla richiedente (cfr. Complemento valutazione impatto progetto sul corridoio faunistico), il progetto, inclusa la zona di impianto cantiere e depositi, si trova interamente all’interno del perimetro di sicurezza della piazza d’armi del Monteceneri, completamente recintato a partire dagli anni ‘70. Di conseguenza, il progetto non modifica la funzionalità e la permeabilità attuali del corridoio faunistico sovregionale TI-24, in quanto quest’area è già esclusa dalla superficie permeabile alla fauna. Inoltre, l’opera in progetto si inserisce in prossimità delle altre superfici già edificate all’interno della piazza d’armi, senza ampliare l’area soggetta a regolare disturbo antropico. In aggiunta a ciò, nell’incarto non è presente nessun elemento che indichi l’esistenza di seri rischi per l’ambiente. Di conseguenza, l’Autorità d’approvazione considera la condizione rispettata.

Sulla base di quanto precede, l’Autorità d’approvazione ritiene le condizioni necessarie per accordare una deroga al divieto di dissodamento conformemente all’articolo 5 capoverso 2 LFo riunite.

La Sezione forestale del Canton Ticino e l’UFAM hanno emesso un preavviso favorevole per il dissodamento di 663 m<sup>2</sup> di area boschiva (art. 5 LFo). Tuttavia, l’esecuzione del dissodamento è sottomessa al rispetto delle condizioni sotto menzionate.

L’UFAM ha richiesto che la richiedente assicuri che i lavori di dissodamento e di costruzione vengano effettuati con le debite cure dell’area forestale adiacente. In particolar modo, nell’area forestale è vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere (17a). La richiedente ha confermato poter implementare questa domanda. L’Autorità considera la richiesta giustificata e proporzionata. *Ne conseguirà un onere.*

La richiedente, continua l’UFAM, è tenuta inoltre ad effettuare i lavori di ripristino e di compensazione entro sette anni dalla crescita in giudicato della decisione di approvazione dei piani (17b). Ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01), la decisione di dissodamento stabilisce i termini di validità dell’autorizzazione di dissodamento e i termini per l’adempimento degli obblighi ad esso legati, segnatamente quelli concernenti i provvedimenti compensativi. La richiedente ha dichiarato poter rispettare il termine sopramenzionato. L’Autorità d’approvazione considera la presente richiesta giustificata. *L’autorizzazione di dissodamento conterrà il termine sopramenzionato.*

In seguito al dissodamento definitivo, la Sezione forestale ha richiesto che venga messo a dimora – a ca. 800 m di distanza in linea d'aria con la superficie dissodata – un bosco luminoso che abbia gli stessi pregi ecologici, naturalistici e paesaggistici di una selva castanile. Inoltre, lungo il confine della superficie di rimboschimento la Sezione forestale ha richiesto la messa a dimora di arbusti silvestri, così da creare un margine boschivo strutturato e caratterizzato da una diversità specifica interessante (16). *Un onere sarà previsto.*

L'UFAM ha richiesto che per il dissodamento e la compensazione del dissodamento, la richiedente coinvolga l'Ufficio forestale del 5° circondario (17d). La richiedente sostiene essere possibile l'implementazione della domanda. L'Autorità d'approvazione ritiene la domanda proporzionata e giustificata. *Un onere verrà disposto.*

Gli interventi di compensazione del dissodamento dovranno essere accompagnati dalle necessarie cure e protezioni delle piante messe a dimora, dalla gestione delle piantagioni per una durata di almeno cinque anni, e se necessario, da misure attive contro la propagazione delle essenze neofite invasive (16). L'UFAM si è espresso in tal senso richiedendo per la fase di cantiere, così come per la fase di sviluppo del rimboschimento (sino alla chiusura delle chiome), che la richiedente si impegni a prevenire e a impedire la diffusione di vegetazione concorrente e di neofite invasive sulle superfici di compensazione (17c). Esso ha sottolineato l'importanza di garantire l'attecchimento di essenze adatte alla stazione che adempiono alle funzioni del bosco. La durata di queste misure di prevenzione deve dunque estendersi su cinque anni. La verifica della buona riuscita delle misure di compenso al termine dei lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, come anche dopo cinque anni di gestione spetterà, secondo i pareri dell'UFAM (17) e della Sezione forestale (16), all'Ufficio forestale del 5° circondario. La richiedente informerà l'Autorità d'approvazione sul termine previsto per il controllo dell'efficacia e sui risultati ottenuti, e le eventuali condizioni poste da parte dell'Ufficio forestale del 5° circondario. In caso di disaccordo, l'Autorità d'approvazione su richiesta della richiedente deciderà su come procedere una volta sentite le parti coinvolte e l'UFAM.

La richiedente nel suo parere conclusivo non si è opposta alle condizioni formulate da quest'ultime. L'Autorità d'approvazione considera le richieste proporzionate e giustificate. Tuttavia, essa ritiene che l'informazione debba anche essere fornita alla medesima, in particolare l'inizio delle differenti fasi che caratterizzano il dissodamento. *Degli oneri ne conseguiranno.*

Secondo l'articolo 7 OFo, si mettono a disposizione dell'UFAM i dati necessari per stilare una statistica dei dissodamenti autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni. Per questo motivo, l'UFAM ha richiesto che l'Ufficio forestale cantonale competente venga invitato una volta terminati i lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, per il collaudo delle misure realizzate (17e). La richiedente ha accolto questa domanda. L'Autorità d'approvazione ritiene la domanda proporzionata e giustificata. *Un onere verrà disposto.*

Al fine di agevolare la gestione dei documenti formanti l'intero dossier, la Sezione forestale cantonale ha richiesto, senza tuttavia formulare una domanda, che gli incarti menzionino sempre il numero cantonale attribuito al dissodamento in oggetto (nello specifico "incarto di dissodamento n° 4399"). Per assicurare una corretta gestione e tracciabilità degli interventi di dissodamento effettuati nell'area, l'Autorità d'approvazione ritiene che questo invito venga accolto e abbia così una natura vincolante. *Un onere è previsto a tale scopo.*

### c. Protezione del suolo

Secondo l'articolo 7 dell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12), chi asporta suolo deve utilizzarlo in modo da poterlo reimpiegare come suolo, in particolare il suolo dello strato superiore e di quello inferiore del suolo dev'essere asportato e depositato separatamente (cpv. 1). Se il materiale terroso asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo viene reimpiegato come suolo (p. es. per ricoltivazioni o modificazioni del terreno), dev'essere collocato o aggiunto in modo tale che qualsiasi deterioramento fisico a scapito della fertilità del suolo preesistente e di quello collocato o aggiunto venga ridotto a un periodo

quanto più breve possibile (cpv. 2 lett. a); il suolo preesistente non subisca un ulteriore deterioramento chimico e biologico (cpv. 2 lett. b).

La SPAAS ha richiesto, senza tuttavia formulare una condizione, che la gestione del suolo per la fase di cantiere avvenga conformemente alle indicazioni contenute nei moduli *dell' Aiuto all'esecuzione Costruire proteggendo il suolo* (UFAM 2024) e nella pubblicazione *Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi* (UFAM 2015).

La richiedente è tenuta a realizzare il progetto nel rispetto delle disposizioni legali vigenti. I documenti citati costituiscono una concretizzazione di tali basi legali e ne vincolano conseguentemente la richiedente *senza necessità di pronunciare oneri specifici*.

#### d. Gestione dei rifiuti

In materia di gestione dei rifiuti, l'UFAM ha formulato nel parere provvisorio del 19 novembre alcune condizioni, le quali a seguito dell'invio di documentazione complementare da parte della richiedente (cfr. Concetto smaltimento rifiuti, 03.12.2025) sono state ritenute evase.

La SPAAS ha inoltre richiesto che vengano impiegati materiali di costruzione riciclati, in particolare calcestruzzo RC-C e asfalto con alte percentuali di componente riciclata (15). Nel suo parere conclusivo la richiedente ha accolto la richiesta. L'Autorità d'approvazione considera la domanda proporzionata e giustificata. *Un onere sarà previsto a tale scopo*.

#### e. Prevenzione dei rumori

Il progetto deve essere realizzato nel rispetto dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) e dei provvedimenti della *Direttiva sul rumore dei cantieri* (UFAM, 2006, stato 2011).

L'UFAM non ha formulato nessuna domanda in materia di prevenzione dei rumori, mentre il Cantone ha formulato due domande. La SPAAS ha richiesto che siano realizzati tutti i provvedimenti di protezione fonica proposti (2). La richiedente ha predisposto da quanto si evince dall'incarto di domanda la posa di silenziatori sui condotti di aspirazione ed espulsione dell'aria. Tale misura è volta a ridurre le immissioni sonore dell'impianto di ventilazione, permettendo di rispettare i valori limite notturni.

La richiedente è tenuta a realizzare il progetto conformemente a quanto indicato nell'incarto di domanda. L'Autorità d'approvazione considera dunque la richiesta cantonale priva d'oggetto. *Nessun onere ne conseguirà*.

La SPAAS ha inoltre richiesto che, conformemente alla *Direttiva sul rumore dei cantieri* (UFAM 2006), vengano adottati i seguenti provvedimenti atti a contenere nella massima misura possibile la molestia: per i lavori edili rumorosi l'adozione dei provvedimenti gruppo B, per i lavori edili molto rumorosi l'adozione dei provvedimenti gruppo C mentre per i trasporti edili l'adozione dei provvedimenti gruppo A (3).

Nell'incarto di domanda, la richiedente non ha fornito indicazioni in merito. I locali sensibili al rumore distano a meno di 300 m dall'area di realizzazione del progetto. Conformemente all'articolo 12 del Piano regolatore della Sezione Rivera, Comune di Monteceneri, alle zone agricole è attribuito il grado di sensibilità III. Poiché la durata del cantiere è superiore ad un anno, l'Autorità d'approvazione concorda con quanto proposto dalla SPAAS. Nel suo parere conclusivo la richiedente ha confermato poter applicare i provvedimenti secondo quanto richiesto dalla SPAAS.

L'Autorità d'approvazione ritiene dunque applicabili i provvedimenti come proposti dalla SPAAS per i lavori di costruzione e per i trasporti edili. *Un onere sarà ritenuto in tal senso*.

#### f. Protezione dell'aria

Per quanto concerne la protezione dell'aria, devono essere rispettate le disposizioni legali, ovvero l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) e le norme in vigore in materia, in particolare la *Direttiva Protezione aria cantieri* (UFAM, 2016). I provvedimenti del gruppo A costituiscono i provvedimenti di base. Vengono applicati i provvedimenti

del gruppo B se uno dei criteri (durata, superficie, cubatura) della corrispondente classe d'ubicazione è adempiuto (cfr. tab. 2).

L'UFAM non ha emesso alcuna condizione in materia di protezione dell'aria. La SPAAS ha invece richiesto (1) che, viste le caratteristiche del cantiere, siano adottati i provvedimenti di base (buona prassi di cantiere) per la riduzione di polveri e di altre emissioni nell'aria (provvedimenti del gruppo A) della Direttiva *Protezione aria cantieri* (UFAM, 2016).

Nel suo parere conclusivo la richiedente ha confermato poter applicare i provvedimenti secondo quanto richiesto dalla SPAAS. L'Autorità d'approvazione ritiene, in considerazione della durata del cantiere, che i provvedimenti del gruppo B devono essere applicati. *Un onere sarà ritenuto in tal senso.*

#### g. Protezione e smaltimento delle acque

Conformemente all'articolo 6 della legge federale sulla protezione delle acque (LPac; RS 814.20), è vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinare. Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere devono essere smaltite come previsto nella norma SIA 431 (edizione 2022) *Educazione e trattamento acque dei cantieri* e nella nota tecnica intercantonale *Cantieri* (Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA), 2024). Il deposito dei liquidi nocivi alle acque dev'essere eseguito conformemente alle regole riconosciute dalla tecnica (art. 22 cpv. 3 LPac).

La SPAAS, nonostante abbia riconosciuto che sulla base della documentazione prodotta non siano previsti scarichi di acque residuali di tipo industriale o artigianale provenienti dalle attività dichiarate né sono previsti depositi di liquidi nocivi, ha emesso tre domande. Preventivamente, la SPAAS ha affermato che tali scarichi e depositi sono proibiti, e che qualsiasi modifica in tal senso dovrà esser preventivamente autorizzata tramite apposita procedura edilizia (9). Nel suo parere conclusivo, la richiedente ha accolto la richiesta. L'autorità di approvazione considera tale provvedimento una concretizzazione delle disposizioni legali vigenti alle quali la richiedente è già vincolata ai fini della realizzazione del progetto. *Un onere in tal senso non è pertanto necessario.*

La SPAAS ha inoltre richiesto che le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere siano raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione, nel caso in cui il cemento per l'esecuzione dell'opera venga prodotto sul cantiere (10). La richiedente ha accolto la richiesta cantonale. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta giustificata e proporzionata. *Un onere sarà disposto.*

Infine, la SPAAS ha enunciato molteplici disposizioni, qualora l'azionamento dell'ascensore fosse di tipo oleodinamico, volte a impedire la fuoriuscita di olio nell'ambiente: rivestimento del pavimento e delle pareti del locale macchine, assenza di scarichi fino all'altezza del rivestimento stagno, tenuta stagna del vano e del tubo dell'olio, applicazione dei rivestimenti da parte di una ditta specializzata e visibilità delle condotte su tutta la loro lunghezza o inserimento in tubi di protezione stagni al prodotto depositato (11). Le prime due disposizioni possono essere compensate, in caso di impossibilità a rispettarle, tramite la posa di un aggregato di una bacinella stagna agli oli.

Nel suo parere conclusivo, la richiedente ha accolto la richiesta. L'Autorità d'approvazione considera la domanda proporzionata e giustificata. *Un onere sarà previsto a tale scopo.*

#### h. Energia

In materia di risparmio energetico, la SPAAS ha domandato che le venga presentata la certificazione Minergie provvisoria (5). La richiedente ha accolto la richiesta cantonale. L'Autorità d'approvazione ritiene questa richiesta giustificata e proporzionata. *Ne conseguirà un onere.*

Per quanto riguarda l'impianto solare (344 pannelli / 152.1 kW), in ottemperanza agli articoli 14 e 36 del regolamento sull'utilizzazione dell'energia cantonale, la SPAAS ha richiesto che

quest'ultimo sia realizzato come da progetto e approvato, rinviando al piano del 20 gennaio 2025 (6). La richiedente ha accettato la richiesta.

Con la presente decisione l'impianto è approvato e la richiedente è tenuta a realizzare il progetto secondo l'incarto di domanda depositato. In tal senso, l'Autorità d'approvazione *non ritiene giustificato ordinare un onere poiché la richiesta è priva d'oggetto.*

In aggiunta a ciò, è stato richiesto che i pannelli presentino un basso grado di riflessione in base allo stato della tecnica e siano privi di rivestimenti contenenti PFAS (7-8). La richiedente ha confermato poter integrare le richieste. L'Autorità d'approvazione ritiene le richieste giustificate e proporzionate. *Un unico onere sarà ritenuto.*

#### i. Protezione dalle vibrazioni

Ai sensi dell'articolo 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), le emissioni devono essere sempre limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche. Per quanto riguarda il disturbo alle persone, si fa riferimento alla norma tedesca DIN 4150-2 (*Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden*, aggiornata a giugno 1999).

La SPAAS ha formulato una domanda in merito alle vibrazioni o rumori trasmessi per via solida durante i lavori (4). Essa ha richiesto che l'impresa di costruzione informi tempestivamente gli abitanti interessati sui periodi in cui le attività lavorative potrebbero causare disturbi dovuti alle vibrazioni. La richiedente ha accolto la richiesta cantonale. L'Autorità d'approvazione ritiene questa richiesta giustificata e proporzionata. *Ne conseguirà un onere.*

### C. Risultato

Sulla base del presente esame non sussistono aspetti per i quali sarebbero violate le prescrizioni della legislazione applicabile in concreto. Di conseguenza, il presente progetto soddisfa il diritto materiale e formale applicabile e le premesse per l'approvazione dei piani di costruzioni militari sono adempiute.

### III.

*decide:*

#### 1. Approvazione dei piani

Il progetto di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale, nella domanda del 10 giugno 2025, concernente

**Comune di Monteceneri, Piazza d'armi Monteceneri; Costruzione di una nuova sala di stoccaggio e di preparazione alle operazioni**

con la documentazione seguente:

- Progetto DNA-A/9611, Relazione tecnica con necessità, scopo e descrizione del progetto, 14.06.2024
- Piano terra, planimetria, 1:100, 4640\_RC\_2-001, 20.01.2025
- Primo piano, planimetria, 1:100, 4640\_RC\_2-002, 20.01.2025
- Piano tetto, planimetria, 1:100, 4640\_RC\_2-003, 20.01.2025
- Vista Sud e sezioni A-A e B-B, piano di situazione, 1:100, 4640\_RC\_2-004, 20.01.2025
- Vista Ovest e sezioni C-C e D-D, piano di situazione, 1:100, 4640\_RC\_2-005, 20.01.2025
- Inserimento planimetrico, 1:500, 4640\_RC\_2-006, 20.01.2025
- Piano concetto smaltimento acque, planimetria, 1:200, 4640\_RC\_2-007, 13.01.2025
- Concetto protezione antincendio (CPA), piani antincendio e schemi antincendio, F. Della Casa, 18.09.2024
- Concetto smaltimento acque, Consorzio 1001, 02.10.2023

- Istanza di dissodamento, EcoControl, 03.2025
- Rapporto geologico-geotecnico e idrogeologico, Baumer SA, 04.2021
- Preavviso approvazione piani, SECO, 14.08.2024
- Energia RUEn e pre-certificazione Minergie, psysARCH, 03.06.2024
- Studio acustico secondo OIF, psysARCH, 28.05.2024
- Preavviso NPE, Maddalena & Associati Sagl, 07.02.2025
- Piano di illuminazione esterna, 1:200, SPED, 17.12.2024
- Checkliste sisma, Consorzio 1001, 05.2024
- Complemento illuminazione tecnica esterna edificio, SPED SA, 16.12.2025
- Concetto smaltimento rifiuti, Consorzio 1001, 03.12.2025
- Complemento valutazione impatto progetto sul corridoio faunistico, Maddalena & Associati Sagl, 03.12.2025

è *approvato* sulla base delle considerazioni summenzionate e degli oneri stabiliti.

## 2. *Autorizzazione di dissodamento*

Una deroga al divieto di dissodamento su una superficie totale di 663 m<sup>2</sup>, situata sul mappale n. 1001 RFD (coordinate principali: 2°714'268 / 1°111'032) nel Comune di Monteceneri, sezione Rivera, è accordata (incarto cantonale di dissodamento n° 4399) secondo l'articolo 5 capoverso 2 LFo, nel rispetto dei seguenti oneri (vedi capitolo oneri). Con la presente decisione viene autorizzato un dissodamento definitivo di 663 m<sup>2</sup>.

Il dissodamento definitivo (663 m<sup>2</sup>) sarà compensato sul mappale RFD n. 1424 (coordinate principali: 2°713'345 / 1°111'055). I provvedimenti compensativi dovranno essere eseguiti entro 7 anni dalla crescita in giudicato della decisione di approvazione dei piani.

## 3. *Oneri*

### Generalità

- a. L'inizio e la durata prevista dei lavori devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità competente per l'approvazione dei piani come pure al Comune di Monteceneri.
- b. La richiedente deve informare l'Autorità competente per l'approvazione dei piani della conclusione dei lavori e inviarle un rapporto, al massimo 3 mesi dopo la conclusione dei lavori.
- c. Gli adattamenti ulteriori al progetto devono essere sottoposti all'Autorità competente per l'approvazione dei piani, che si riserva il diritto di ordinare una nuova procedura d'approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti (art. 32 OAPCM).

### Natura e paesaggio

- d. La richiedente applicherà al progetto la decisione del 27 agosto 2025 dell'UFAG concernente la limitazione della diffusione di *popillia japonica* Newman.

### Foresta

- e. I lavori di dissodamento e di costruzione dovranno essere effettuati con le debite cure dell'area forestale adiacente. È vietato erigere nell'area forestale baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere.
- f. In seguito al dissodamento definitivo, la richiedente procederà con la messa a dimora – a ca. 800 m di distanza in linea d'aria con la superficie dissodata – di un bosco luminoso che abbia gli stessi pregi ecologici, naturalistici e paesaggistici di una selva castanile. Lungo il confine della superficie di rimboschimento sarà prevista la messa a dimora di arbusti silvestri.
- g. Per il dissodamento e la compensazione del dissodamento, la richiedente coinvolgerà l'Ufficio forestale del 5° circondario.

- h. Per almeno cinque anni, gli interventi di compensazione del dissodamento dovranno essere accompagnati dalle necessarie cure e protezioni delle piante messe a dimora, dalla gestione delle piantagioni e da misure preventive attive contro la propagazione delle essenze neofite invasive (per la fase di cantiere e per la fase di sviluppo del rimboschimento (sino alla chiusura delle chiome)) sulle superfici di compensazione.
- i. Per i rimboschimenti di compensazione, la richiedente dovrà garantire l'attecchimento di essenze adatte alla stazione e in grado di adempiere alle funzioni del bosco.
- j. Finiti i lavori di dissodamento, gli interventi edili e i rimboschimenti compensativi, la richiedente dovrà invitare l'Ufficio forestale del 5° circondario per il collaudo delle misure realizzate.
- k. La richiedente informerà l'Autorità d'approvazione sul termine previsto per il controllo dell'efficacia e sui risultati ottenuti, così come su eventuali condizioni poste da parte dell'Ufficio forestale del 5° circondario.
- l. La richiedente informerà l'Autorità d'approvazione dell'inizio e della fine del dissodamento e del rimboschimento come pure sulle verifiche di buona riuscita avvenute.
- m. Gli incarti menzioneranno sempre il numero cantonale attribuito al dissodamento in oggetto (nello specifico "incarto di dissodamento n°4399").

#### Gestione dei rifiuti

- n. Laddove tecnicamente possibile, la richiedente dovrà impiegare materiali di costruzione riciclati, in particolare calcestruzzo RC-C e asfalto con elevate percentuali di componente riciclata.

#### Prevenzione dei rumori

- o. I seguenti provvedimenti della *Direttiva sul rumore dei cantieri* sono da applicare: i provvedimenti gruppo B ai lavori edili rumorosi; i provvedimenti gruppo C ai lavori edili molto rumorosi; i provvedimenti gruppo A ai trasporti edili.

#### Protezione dell'aria

- p. Sono applicati i provvedimenti del gruppo B per la riduzione di polveri e di altre emissioni nell'aria.

#### Protezione e smaltimento delle acque

- q. Se il cemento per l'esecuzione dell'opera viene prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere devono essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione.
- r. Qualora l'azionamento dell'ascensore fosse di tipo oleodinamico devono essere rispettate le disposizioni seguenti:
  1. il pavimento e le pareti del locale macchine, (in cemento armato dello spessore minimo di 15 cm), devono essere muniti di un rivestimento approvato, resistente all'olio e molto aderente alla struttura portante, tale da formare un bacino di ritenzione che assicuri la contenenza di un volume pari al 100% del contenuto utile del serbatoio;
  2. il pavimento e le pareti, fino all'altezza del rivestimento stagno, devono essere sprovvisti di scarichi e aperture dirette verso l'esterno;
  3. nell'impossibilità di ossequiare le disposizioni di cui al punto 1 e 2 si deve posare l'aggregato in una bacinella stagna agli oli, (p. es. lamiera), che assicuri una ritenzione pari al 100% del contenuto utile del serbatoio;
  4. la fossa del vano e il tubo dell'olio devono essere resi impermeabili mediante l'applicazione di un ricoprimento in laminato (resina e fibra di vetro o teli); i prodotti usati devono essere al beneficio di un rapporto d'esame;
  5. tutti i rivestimenti devono essere applicati da ditte specializzate al beneficio di una autorizzazione;

6. le condotte devono essere visibili su tutta la loro lunghezza oppure inserite entro tubi di protezione, stagni al prodotto depositato. Dette condotte devono fuoriuscire dai bacini di ritenzione, definiti ai punti precedenti, sopra il rivestimento stagno.

Energia

- s. La certificazione provvisoria Minergie dovrà essere presentata alla SPAAS prima dell'inizio dei lavori. L'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione della stessa.
- t. I pannelli dell'impianto fotovoltaico devono presentare un basso grado di riflessione in base allo stato della tecnica e devono essere privi di rivestimenti contenenti PFAS.

Protezione dalle vibrazioni

- u. Nell'ambito della fase esecutiva del progetto, l'impresa di costruzione procederà a informare tempestivamente gli abitanti interessati sui periodi in cui le attività lavorative potrebbero causare disturbi dovuti alle vibrazioni.

#### 4. *Spese di procedura*

Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura.

#### 5. *Notificazione*


In applicazione dell'articolo 30 OAPCM, la presente decisione è notificata direttamente, per raccomandata, alle parti interessate dalla procedura e segnalata nel Foglio federale.

#### 6. *Rimedio giuridico*

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione, per scritto e indicando i motivi, con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (art. 130 cpv. 1 LM). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

**DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,  
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT**

p.o. il capo Territorio e ambiente DDPS



Bruno Locher

*Notificazione a*

- armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale (per e-mail con allegato l'incarto del progetto approvato elettronicamente)
- Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona (R)
- Comune di Monteceneri, Cancelleria, Casella postale 329, 6802 Rivera (R)

*P c a:*

- armasuisse Immobili, DS SIP
- armasuisse Immobili, DS UNS N + T
- armasuisse Immobili, FM
- Stato maggiore dell'Esercito, Immo D
- Comando Forze speciali, Rivera
- UFAM, Divisione della natura e del paesaggio, 3003 Berna
- Repubblica e Cantone Ticino: Divisione dell'economia, Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, Viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona
- Sezione forestale cantonale, Ufficio pianificazione e della conservazione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
- Pro Natura ([mailbox@pronatura.ch](mailto:mailbox@pronatura.ch))
- WWF ([service@wwf.ch](mailto:service@wwf.ch))